

RESPONSABILITÀ DEL PROFESSIONISTA PER DANNI CAUSATI AL CLIENTE

Abstract da:

Pasquale Dui e Stefano Vercesi, “Il professionista paga la disattenzione”, in Sole – 24 Ore, 26.05.2003, pag. 11.

Nel presente intervento gli Autori esaminano le conseguenze dei comportamenti colposi del commercialista, evidenziando che l'onere della prova del rapporto professionale e del danno subito incombe al cliente del professionista.

Sul professionista ricade, invece, l'onere di dimostrare di aver adempiuto l'incarico con la massima diligenza possibile, al fine di evitare le conseguenze risarcitorie.

La fonte normativa di tale assetto è rinvenibile negli artt. 2229 cod. civ. e seguenti, che si riferiscono alle professioni intellettuali.

Il carattere tipico della prestazione è diretto, generalmente, ad ottenere un determinato risultato con la predisposizione di atti utili ovvero ad evitare atti pregiudizievoli. Ma la peculiarità consiste nella dimostrazione, a carico del cliente, di aver subito un danno e nella sua quantificazione. La prova che il cliente dovrebbe sostenere risulta particolarmente complessa, in quanto non è agevole dimostrare, per esempio, che il professionista, il quale abbia omesso un adempimento relativo ad una pratica per ottenere un'agevolazione, sia sicuramente colpevole della mancata concessione. Infatti, l'onere probatorio imporrebbe la dimostrazione che il rispetto del termine per l'adempimento omesso avrebbe portato all'effettiva concessione dell'agevolazione.

Tale dimostrazione non è facilmente realizzabile, considerata la problematicità ed incertezza di molte questioni, soprattutto se devono essere sottoposte al vaglio di terzi (ad es. dimostrare che il giudice tributario avrebbe deciso in senso favorevole).

La giurisprudenza ha ritenuto che la sussistenza del danno debba coesistere con una ragionevole probabilità, ex art. 1225 cod. civ., in relazione agli effetti favorevoli del comportamento professionale diligente, omesso a seguito della condotta colposa (cfr. C. Cass., n. 5264/96).

Attraverso l'evidenziazione di questa rilevante e ragionevole probabilità, si configura la possibilità di quantificare il risarcimento, il quale deve essere liquidato in relazione al risultato finale positivo (C. Cass., n.15759/01).

Per quanto riguarda i singoli casi, si può richiamare l'ipotesi del mancato invio telematico di dichiarazioni o istanze (ad es. comunicazione degli investimenti effettuati tramite gli intermediari per ottenere il credito d'imposta ex legge 388/2000) in conseguenza di un blocco del server dell'Amministrazione finanziaria ovvero per ritardo del professionista; orbene, in tali fattispecie si pone la questione della responsabilità per il mancato rispetto di un termine perentorio. Nell'esempio formulato, trattandosi di termine decadenziale, il professionista non potrebbe invocare la non imputabilità del comportamento per l'impossibilità di trasmettere la dichiarazione a seguito del blocco del sistema; infatti, seguendo le regole della normale prudenza, sarebbe stato opportuno non aspettare l'ultimo giorno utile (28 febbraio) per procedere all'invio telematico.

Diversa sarebbe l'ipotesi di un beneficio concesso entro determinati limiti di capienza, in quanto, in mancanza di un termine perentorio, le difficoltà tecniche incontrate dal professionista, non sarebbero direttamente correlabili all'inadeguatezza dei propri strumenti tecnici e, di conseguenza, il cliente non potrebbe provare che l'impossibilità di ottenere il beneficio sia dipesa dalla negligenza del professionista.